

CONSOB: PUBBLICATO L'ELENCO DEGLI EMITTENTI PMI AL 31.12.2024

- Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 del Regolamento Emittenti (hai sensi del quale "*Entro il 31 gennaio la Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della capitalizzazione da essa calcolati*"), **Consob ha reso noto**, con la **Determinazione Dirigenziale n. 124 del 29.01.2025** pubblicata in data 30.01.2025, **l'elenco delle n. 136 società quotate che si qualificano PMI** ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF ([consultabile al seguente link](#)).
- La norma – che definisce PMI "*[...] le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate **che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro**. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi*" – è stata oggetto di una rilevante modifica da parte della c.d. Legge Capitali (legge 5 marzo 2024, n. 21) che ha elevato la soglia di capitalizzazione rilevante da 500.000 euro a 1 miliardo di euro.
- Detta modifica ha comportato un **significativo aumento del numero delle società PMI che si è elevato a n. 136** rispetto alle n. 90 società quotate che si qualificavano tali al 31 dicembre 2023 (erano n. 142 al 27 marzo 2024 quando è entrata in vigore la nuova soglia di capitalizzazione introdotta dalla Legge Capitali).
- Si ricorda che, **l'attribuzione della qualifica di PMI comporta per una società quotata alcune significative modificazioni della disciplina applicabile in materia di:**
 1. **trasparenza degli assetti proprietari**, con l'innalzamento della soglia minima delle partecipazioni rilevanti da comunicare ai sensi dell'art. 120 del TUF dal 3% al 5%;
 2. **offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie**, con specifico riferimento:
 - a) alla facoltà degli emittenti PMI di stabilire, per via statutaria, una soglia OPA diversa da quella standard purché compresa tra il 25% e il 40% (art. 106, comma 1-ter del TUF);
 - b) alla facoltà degli emittenti PMI di esercitare la facoltà di opt-out statutario dell'obbligo di OPA da consolidamento nei primi cinque anni dalla quotazione (art. 106, comma 3-quater del TUF).